




# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

## PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

# A02

## NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

PROGETTISTA  
Pian. ALESSIO LODA



**Planum**

Studio Tecnico Associato **Cadenelli Consuelo & Loda Alessio**

Via Breda 22 - 25079 Vobarno (BS)

tel - fax: 0365374499 - web: [planumstudio.it](http://planumstudio.it)

email: [info@planumstudio.it](mailto:info@planumstudio.it) - pec: [pec@pec.planumstudio.it](mailto:pec@pec.planumstudio.it)

P.IVA - C.F.:03871130989

COLLABORATORI  
Pian. DAVIDE MORETTI

COMMITTENTE

**CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI**

Piazza della Resistenza, 20

CAP 20099 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Tel. 02 24961

pec: [comune.sestosg@legalmail.it](mailto:comune.sestosg@legalmail.it)

P.IVA 00732210968 - C.F. 02253930156

Sindaco: ROBERTO DI STEFANO

CODICE COMMESSA: 113SSG

FASE: 02-APPROVAZIONE

REVISIONE: 01

DATA: APRILE 2023

# A02



## INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>6</b>
ART. 1 TERMINOLOGIA	6
ART. 2 FINALITÀ DEL PIANO CIMITERIALE	7
ART. 3 ELABORATI DEL PIANO CIMITERIALE	7
ART. 4 STRUMENTI DI ATTUAZIONE	8
<b>TITOLO II: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI</b> .....	<b>9</b>
ART. 5 TIPOLOGIE EDILIZIE	9
ART. 6 DESTINAZIONE D'USO - TIPI DI SEPOLTURA - ADEGUAMENTI	9
ART. 7 MODALITÀ DI ATTUAZIONE	10
ART. 8 INTERVENTI SU BENI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. N.42/2004	10
<b>TITOLO III: CRITERI PER L'ARREDO CIMITERIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE</b> .....	<b>11</b>
ART. 9 CONCESSIONE CIMITERIALE	11
ART. 10 NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	11
ART. 11 TIPOLOGIE DI MARMI E PIETRE NATURALI AMMESSE NEL CIMITERO	12
ART. 12 PROGETTI	12
ART. 13 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE	12
ART. 14 EPIGRAFI	13
ART. 15 DIMENSIONI ED INGOMBRI MASSIMI CONSENTITI	14
ART. 16 INTRODUZIONE DEI MATERIALI NEL CIMITERO ED ESECUZIONE DELLE OPERE	16
ART. 17 TRASFERIMENTO DI MONUMENTI O SEGNI FUNEBRI DA SEPOLTURA AD UN'ALTRA	17
ART. 18 VERIFICA DELLE OPERE	18
<b>TITOLO IV: CAUTELE DA ADOTTARSI PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI</b> .....	<b>19</b>
ART. 19 LOCULI STAGNI E LOCULI AERATI	19
ART. 20 TUMULAZIONE IPOGEA ED EPIGEA DI FERETRI	19
ART. 21 TUMULAZIONE DI CASSETTE DI RESTI OSSEI O DI URNE CINERARIE	19
ART. 22 ESTUMULAZIONI	20
ART. 23 TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI, ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI	20
ART. 24 RIFIUTI CIMITERIALI	21
ART. 25 OPERAZIONI CIMITERIALI ULTERIORI	21
<b>TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE</b> .....	<b>23</b>
ART. 26 ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME	23



**PREMESSA**

1. Si tratta della normativa tecnica di dettaglio per la realizzazione ex novo e gli interventi manutentivi su tombe cimiteriali, nonché di cautele da adottarsi per l'effettuazione di operazioni cimiteriali e specificatamente su:
  - modi di presentazione, da parte dei concessionari e degli utenti in genere dei servizi cimiteriali, di istanze per la costruzione di tombe o per la collocazione di segni funebri;
  - prescrizioni costruttive;
  - competenze degli Organi consultivi, autorizzatori e di verifica;
  - tempi di esecuzione dei lavori;
  - conseguenze per gli inadempienti alla normativa.
2. Costituiscono inoltre le disposizioni per la fruizione di spazi sepolcrali in sepolture di interesse storico artistico, specificatamente individuate dal Piano Cimiteriale, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del Regolamento regionale 9/11/2004, n. 6.
3. Sono adottate con la delibera di approvazione del piano cimiteriale ed entrano in vigore centoventi giorni dopo la esecutività del relativo provvedimento consiliare di approvazione (per consentire una adeguata conoscenza e applicazione da parte di uffici ed operatori).
4. Detta normativa, combinata con quella contenuta nel regolamento di polizia mortuaria comunale, con le Ordinanze del Sindaco e le determinazioni del Dirigente, costituiscono il quadro di riferimento per le attuazioni del Piano Cimiteriale.
5. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti Norme, si fa riferimento, a livello locale, al regolamento edilizio comunale vigente.

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 TERMINOLOGIA

1. Gli usi all'interno delle aree cimiteriali sono regolati dalle seguenti definizioni:
  - a) Legge regionale: Legge Regionale 30 dicembre 2009 n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".
  - b) Regolamento regionale: il regolamento della Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", come modificato dal regolamento regionale 6 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.
  - c) Avello o colombaro: loculo, contenente o meno un feretro
  - d) Camera ardente: luogo dove mantenere prima della sepoltura un feretro e dove svolgere i riti di commiato.
  - e) Camera mortuaria: luogo dentro un cimitero nel quale possono sostare temporaneamente feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa della sepoltura definitiva.
  - f) Campo di inumazione: aree adibite alle sepolture in fossa
  - g) Campo di tumulazione: aree adibite alle sepolture in manufatti di varia natura (cappelle/edicole, tombe)
  - h) Cappella o Edicola funeraria: struttura o costruzione fuori terra, destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie, oppure soci di associazioni di cui all'art. 22 del regolamento regionale;
  - i) Cinerario comune: luogo confinato di conservazione di ceneri in forma indistinta
  - j) Colombaro: struttura o costruzione a nicchia fuori terra, utilizzata per la conservazione di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
  - k) Cripta: struttura o costruzione sotterranea, utilizzata per la conservazione di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
  - l) Fossa: buca scavata nel terreno, di adeguate dimensioni, ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile.
  - m) Giardino delle rimembranze: giardino interno al recinto cimiteriale dove procedere alla dispersione delle ceneri
  - n) Inumazione: sepoltura di feretro in terra.
  - o) Loculo: vano di adeguate dimensioni, specifico o all'interno di cappella o tomba, nel quale viene collocato un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione della capacità.
  - p) Loculo areato: loculo realizzato con soluzioni tecniche o costruttive tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
  - q) Nicchia cineraria: vano di adeguate dimensioni destinato esclusivamente a contenere urna/e cineraria/e in relazione alla capienza.
  - r) Obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche.
  - s) Oratorio: luogo di culto interno al cimitero, destinato agli uffici funebri religiosi e alle funzioni

- t) Ossarietto: vano di adeguate dimensioni destinato esclusivamente a contenere cassetta/e di resti ossei e/o urna/e cineraria/e
  - u) Ossario comune: luogo confinato di conservazione di ossa in forma indistinta
  - v) Parco della Memoria: giardino esterno al recinto cimiteriale, con aree attrezzate per la dispersione delle ceneri
  - w) Sepoltura: il seppellimento di spoglie mortali o anche la indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento, quale fossa, loculo, tumulo, tomba.
  - x) Tomba: manufatto semi-ipogeo costituito da una parte monumentale fuori terra e da una camera sepolcrale destinata alle sepolture collocata prevalentemente al di sotto del piano di campagna;
  - y) Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, avello, cappella, tomba, di feretro, cassetta resti ossei, contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici conservativi o urna cineraria.
  - z) Urna cineraria: contenitore di ceneri.
  - aa) Vestibolo: Parte esterna antistante i loculi all'interno di tombe o cappelle, sufficiente a garantire la movimentazione dei feretri in condizione di sicurezza.
2. Per quanto non espressamente definito nel presente articolo, si rinvia alla normativa specifica vigente in materia e in particolare all'articolo 2 del regolamento regionale.
  3. Le sepolture possono essere del tipo a inumazione o a tumulazione.
  4. Sono a inumazione le sepolture nella terra. Le sepolture ad inumazione possono essere comuni o distinte.
  5. Sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, avelli, colombari, cripte, ossarietti, nicchie cinerarie, tombe, cappelle, ecc., in manufatti di varia natura.

## **ART. 2 FINALITÀ DEL PIANO CIMITERIALE**

1. Il Piano Cimiteriale è redatto ai sensi della legge regionale e del regolamento regionale e ha il compito principale di individuare i diversi tipi di sepoltura determinandone le superfici e gli ingombri ammessi, le strutture di servizio cimiteriale obbligatorie e le costruzioni accessorie.
2. Il Piano Cimiteriale individua altresì le aree di espansione delle strutture cimiteriali esistenti, le zone di rispetto da adottare nel PGT.
3. Il Piano Cimiteriale disciplina i materiali ammessi per le sepolture, le procedure previste per la collocazione di segni funebri sulle sepolture e la realizzazione di ogni tipologia di sepoltura ad opera di privati concessionari o nei campi comuni.
4. Ogni intervento è disciplinato dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale, che devono considerarsi integrative delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, del PGT, del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene.

## **ART. 3 ELABORATI DEL PIANO CIMITERIALE**

1. Il Piano Cimiteriale è costituito dai seguenti elaborati:
    - A01 - Relazione tecnico-sanitaria (ex art.56 D.P.R. n.285/1990 e all.1 R.R. n.6/2004)
    - A02 - Normativa tecnica di attuazione
    - A03 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare - schede analisi del degrado/interventi
- Aggiornamento relazione geologica e idrogeologica a supporto dei piani cimiteriali comunali  
Relazione agronomica



#### ELABORATI GRAFICI

- TAV. 00 Inquadramento territoriale (scala 1:10.000)
- TAV. 01a Censimento del verde arboreo – Alberature – cimitero nuovo (scala 1:500)
- TAV. 02a Censimento del verde arboreo – Alberature – cimitero monumentale (scala 1:500)

#### CIMITERO NUOVO

- TAV. 01n Planimetria dello stato di fatto - Area di rispetto (scala 1:500)
- TAV. 02n Planimetria dello stato di fatto (livelli interrati e rialzati) (scala 1:500)
- TAV. 03n Planimetria dei percorsi e delle barriere architettoniche (scala 1:500)
- TAV. 04n Planimetria di progetto (scala 1:500)
- TAV. 05n Planimetria di progetto (livelli interrati e rialzati) (scala 1:500)
- TAV. 06n Planimetria di progetto dei percorsi e delle barriere architettoniche (scala 1:500)
- TAV. 07n Impianti idrici – Schema fognario (scala 1:500)

#### CIMITERO MONUMENTALE

- TAV. 01v Planimetria dello stato di fatto - Area di rispetto (scala 1:500)
- TAV. 02v Planimetria dei percorsi e delle barriere architettoniche (scala 1:500)
- TAV. 03v Sezioni AA' BB' con rilievo del degrado (scala 1:100)
- TAV. 04v Sezioni CC' DD' EE' con rilievo del degrado (scala 1:100)
- TAV. 05v Sezioni FF' GG' HH' LL' con rilievo del degrado (scala 1:100)
- TAV. 06v Piante, prospetti e sezioni della cappella per il culto con rilievo del degrado (scala 1:50)
- TAV. 07v Piante, prospetti e sezioni del famedio dei sindaci con rilievo del degrado (scala 1:50)
- TAV. 08v Piante, prospetti e sezioni del famedio del monumento ai partigiani con rilievo del degrado (scala 1:50)
- TAV. 09v Planimetria di progetto (scala 1:500)
- TAV. 10v Planimetria di progetto dei percorsi e delle barriere architettoniche (scala 1:500)
- TAV. 11n Impianti idrici – Schema fognario (scala 1:500)

### ART. 4 STRUMENTI DI ATTUAZIONE

1. Il Piano Cimiteriale si attua mediante:
  - a) interventi di iniziativa comunale e/o dell'affidatario della gestione dei servizi cimiteriali, ai sensi del comma 2 dell'art. 22 del regolamento regionale,
  - b) interventi di privati concessionari di sepoltura,
  - c) secondo progetto approvato ai sensi dell'articolo 94 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285.
  - d) I progetti vengono elaborati secondo quanto stabilito dal regolamento regionale e in conformità al Piano Cimiteriale, rispettando le fasi d'attuazione e secondo le prescrizioni previste, ove ricorra la fattispecie, dalla legislazione sui contratti pubblici, dalla legislazione sanitaria, dalle legislazioni e normative urbanistiche, edilizie e igieniche e dalla presente Normativa Tecnica di Attuazione.

## TITOLO II: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

### ART. 5 TIPOLOGIE EDILIZIE

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 le tipologie ammesse all'interno delle zone cimiteriali sono:
  - a) inumazione di feretro in campo comune;
  - b) inumazione di contenitore biodegradabile di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
  - c) tumulazione di feretro in loculo stagno o aerato;
  - d) tumulazione di feretro in tomba di famiglia;
  - e) tumulazione di feretro in cappella, contenente loculi stagni o aerati;
  - f) tumulazione in aiuole perpetue o tombe a terra;
  - g) tumulazione di ceneri in nicchia, ossarietto, loculo, tomba privata, cappella;
  - h) dispersione di ceneri nel giardino delle rimembranze
  - i) collocazione di ossa o ceneri nell'ossario comune/cinerario comune;
  - j) servizi cimiteriali obbligatori (servizi igienici, servizi idrici, recinzioni);
  - k) giardino delle rimembranze nel cimitero nuovo;
  - l) costruzioni accessorie (servizi per gli operatori, uffici, spogliatoi, ambienti per il commiato);
  - m) deposito mortuario;
  - n) impianti tecnici (deposito mezzi, aree di deposito rifiuti cimiteriali) anche finalizzati ai servizi di custodia e sorveglianza (videosorveglianza, chiusure automatizzate, informatizzazione cimiteriale);
  - o) vie d'accesso, collegamenti, rampe, parcheggi, verde.
2. Per le tipologie edilizie preesistenti alla data di entrata in vigore del Piano Cimiteriale, in ogni caso e per qualunque intervento, sono fatte salve le disposizioni plano-altimetriche preesistenti con il solo limite di ulteriori prescrizioni planimetriche imposte nelle tavole di Piano.
3. Sono fatte salve le realizzazioni di progetti di sepolture private già approvati dagli organi comunali competenti alla data di esecutività del presente piano cimiteriale, purché la relativa realizzazione si concluda entro un anno da quest'ultima data.

### ART. 6 DESTINAZIONE D'USO - TIPI DI SEPOLTURA - ADEGUAMENTI

1. Gli elaborati grafici del Piano Cimiteriale individuano le destinazioni d'uso e i tipi di sepolture ammessi e di possibile concessione, anche ai sensi dell'articolo 91 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 295.
2. Per le prescrizioni tecniche di dettaglio si rimanda alla relativa legislazione statale e regionale di riferimento, in particolare:
  - D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
  - Circolari del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10. - "Regolamento di polizia mortuaria. Circolare esplicativa";
  - Legge Regionale 30 dicembre 2009 n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".
  - Regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" e successive modifiche e integrazioni;
  - Circolare Direzione Generale Sanità 30 maggio 2005 n. 21 - "Indirizzi applicativi del regolamento regionale";

- "Regolamento comunale di polizia mortuaria"
- 3. Per le sepolture esistenti alla data di entrata in vigore del Piano Cimiteriale non è ammessa la variazione di destinazione d'uso se non prevista o compatibile col Piano Cimiteriale e sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento edilizio, restauro conservativo.
- 4. Il Piano Cimiteriale consente anche la realizzazione di loculi aerati in tutti i manufatti di nuova costruzione e di ristrutturazione di quelli esistenti.
- 5. Non è consentita la sepoltura di urne cinerarie negli spazi destinati all'inumazione dei feretri in campo comune.
- 6. Il Piano Cimiteriale consente la sepoltura degli animali di affezione in loculi cinerari dedicati o per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, secondo le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria.

#### **ART. 7 MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

1. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano Cimiteriale avviene per stralci successivi, secondo le necessità di sepoltura previste dal Piano stesso, eventualmente revisionato dal Comune durante il periodo di sua vigenza: per ogni manufatto realizzato dovranno essere completate le opere di finitura e di collegamento tali da garantire in autonomia la piena funzionalità e fruibilità del manufatto.
2. La sistemazione delle aree libere, dei percorsi pedonali, dei viali ed aree verdi ad uso pubblico, dovrà essere contestuale alla realizzazione dei singoli manufatti in modo da permetterne la fruizione pubblica e lo svolgimento della loro funzione e dovrà essere conforme agli elaborati di progetto del Piano Cimiteriale.
3. L'ubicazione planimetrica e le volumetrie degli edifici in costruzione dovranno essere compatibili con gli elaborati di progetto del Piano Cimiteriale, conformi alla legislazione e alla normativa di settore nonché oggetto di titolo abilitativo edilizio.
4. Gli edifici di nuova costruzione che sono completamento di interventi precedenti dovranno rispettarne tipologia, materiali, colore e finiture superficiali e nelle forme.
5. Le prescrizioni tecniche e sui materiali contenute nel successivo Titolo III rivestono carattere normativo anche per le tipologie edilizie esistenti, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, con l'esclusione di eventuali specifiche indicazioni previste nei progetti esecutivi già regolarmente approvati dall'Amministrazione alla data di entrata in vigore del Piano Cimiteriale.

#### **ART. 8 INTERVENTI SU BENI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. N.42/2004**

1. Gli interventi sui beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n.42/2004 sono subordinati all'autorizzazione di cui all'art. 22 del d.lgs. n.42/2004, fatta salva l'osservanza di quanto previsto dal regolamento regionale, dalla legislazione e normativa edilizia, igienico-sanitaria e dal presente Piano Cimiteriale e sua normativa tecnica attuativa.

**TITOLO III: CRITERI PER L'ARREDO CIMITERIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE****ART. 9 CONCESSIONE CIMITERIALE**

1. L'area cimiteriale è, ai sensi dell'articolo 824 del codice civile, demanio comunale. L'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale. In caso di affidamento da parte del Comune della gestione cimiteriale, la facoltà di realizzare e cedere le sepolture è disciplinata ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del regolamento regionale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile e ad esso si applica quanto stabilito dal Capo V del regolamento regionale.
4. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
5. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia o aventi causa del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. Può altresì pronunciare la decadenza secondo quanto stabilito dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
6. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nella concessione e conformi a quanto indicato nelle presenti norme tecniche e nel regolamento comunale di polizia mortuaria.
7. È fatto divieto di collocare qualunque cosa non menzionata all'interno dell'atto di concessione o non autorizzata col progetto, a pena di sanzione pecuniaria e rimozione immediata da parte del gestore.

**ART. 10 NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

1. Le istanze per la costruzione e l'intervento su cappelle, tombe di famiglia, monumenti e segni funebri per i campi comuni vanno presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) su apposita modulistica predisposta dal medesimo sportello.
2. Le istanze per la posa di lapidi per colombari, ossarietti e nicchie, vanno presentate al Settore Servizi Cimiteriali, su apposita modulistica predisposta dal medesimo Ufficio.  
Per la modificazione o il restauro di tombe di famiglia valgono le stesse modalità di cui al presente comma.
3. Le istanze di cui al comma 2 devono contenere il testo integrale dell'epigrafe, il disegno con quote sia delle lapidi, sia dei monumenti per i campi comuni e per le tombe di famiglia.  
Solo per i campi comuni deve essere inoltre indicata la superficie complessiva scoperta, non inferiore a metri quadrati 0,60 per le fosse di adulti e di metri quadrati 0,30 per fosse di bambini, ai sensi dell'articolo 15 comma 7 del regolamento regionale.
4. Le istanze per le lapidi dei colombari, degli ossarietti e delle nicchie cinerarie devono riportare l'elaborato grafico, l'indicazione degli accessori e della loro posizione.

## **ART. 11 TIPOLOGIE DI MARMI E PIETRE NATURALI AMMESSE NEL CIMITERO**

1. È concesso collocare nei cimiteri pietre e marmi con caratteristiche di durabilità.
2. È fatto divieto di collocare marmi fiammati o con colorazioni in evidente contrasto con il decoro della struttura cimiteriale.
3. Alle chiusure dei loculi colombari, degli ossari e delle nicchie cinerarie, in particolari gallerie (V e Z e per quelli in vetroresina) devono essere applicate lastre di marmo fornite dall'Amministrazione comunale o dal gestore del cimitero.

## **ART. 12 PROGETTI**

1. I progetti per la costruzione di cappelle devono essere presentati allo Sportello Unico per l'Edilizia. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori, a pena di decadenza della concessione. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa e non avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
2. Le istanze per la costruzione, modificazione o restauro di cappelle devono essere firmate dal Concessionario.
3. Per i disegni del progetto si richiedono le firme del concessionario, del progettista, degli artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera e, anche successivamente, del direttore dei lavori e di rappresentante della ditta costruttrice.
4. Per la validazione di progetti di cappelle di particolare rilievo o complessità è ammessa, da parte del competente ufficio comunale, l'attivazione di apposite conferenze di servizi prioritariamente rivolte al coinvolgimento dei competenti settori interni.

## **ART. 13 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE**

1. Per la costruzione, modifica e uso di cappelle e tombe a terra si applicano le norme contenute ai capi IV e V del regolamento regionale. Si richiama, per la realizzazione di loculi destinati alla tumulazione dei feretri, sia che vengano costruiti interamente in opera o che siano costituiti da elementi prefabbricati, la rispondenza ai requisiti richiesti dal Regolamento regionale e, in particolare, dall'allegato 2.
2. Le costruzioni in cemento armato sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge, che ne regolano la corretta esecuzione.
3. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni indicate nel Piano Cimiteriale. Per le tombe di famiglia ipogee e affiancate nel Cimitero Monumentale è ammessa la separazione delle lapidi in caso di proprietà differenti; deve essere mantenuta in ogni caso l'omogeneità nei disegni e nei materiali.
4. Gli elementi di cui sono composti le tombe devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.
5. Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere, di regola, uno spessore inferiore a 1/15 della loro altezza.
6. Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate, in genere, non deve essere inferiore a 10 cm. Tuttavia, per le costruzioni di sepolture, monumenti o segni funebri composti esclusivamente da rocce endogene, è consentito l'uso di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a 4 cm.

7. È prescritto l'impiego di chiavette o altre soluzioni tecnologiche almeno equivalenti per il collegamento delle pietre.
8. Quando il monumento non occupi per intero lo spazio assegnato, quest'ultimo dovrà essere delimitato da cordatura di sezione non inferiore a 0,10 m. di altezza per 0,15 m. di base e, nello spazio non racchiuso fra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati esclusivamente fiori.
9. Gli elementi scultorei o decorativi nelle sepolture concesse per durate a tempo determinato pari o superiore a 50 anni o precedentemente concesse a perpetuità è preferibile non siano opere di produzione in serie.
10. Il progetto di cappella deve prevedere:
  - a) una portata del pavimento capace di sostenere carichi localizzati quali quelli di elevatori mobili fino a 6 quintali di peso;
  - b) una larghezza ed una altezza della porta di accesso capace di consentire l'agevole accesso oltre che del feretro anche di mezzi di movimentazione dei feretri.
11. Durante i lavori lo spazio per la costruzione di cappelle e tombe a terra dovrà essere adeguatamente recintato, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Edilizia comunale.

#### **ART. 14 EPIGRAFI**

1. Il concessionario o il parente più prossimo del defunto per le inumazioni in campo comune sono tenuti ad iscrivere sulla sepoltura il nome, cognome, data di nascita e di morte della persona a cui il cadavere, i resti mortali, le ossa e le ceneri si riferiscono nonché, laddove prescritto, la identificazione alfanumerica, sensi dell'articolo 17 del regolamento regionale.
2. Nei casi di indigenza del defunto, della sua famiglia o se il defunto era a vita sola, tali elementi identificativi devono essere riportati nel cippo per il solo campo comune, apposto dal gestore del cimitero con oneri a proprio carico.
3. Per favorire l'assestamento del terreno di campo comune e fatto salvo il caso di costipazione meccanica, sulla fossa, nei primi sei mesi dopo il decesso, è permesso collocare la sola numerazione identificativa, nome e cognome, data di nascita e morte, anche su targa o elemento provvisorio di ridotte dimensioni.
4. Sono ammessi emblemi, simboli o epigrafi che si addicono al culto dei morti o alla sacralità del luogo.
5. Per le epigrafi redatte in lingua diversa dall'italiana, la domanda dovrà essere corredata dalla traduzione in italiano.
6. Le epigrafi nelle sepolture a sistema di tumulazione devono essere apposte, salvo proroga dell'Ufficio comunale competente in accoglimento di comprovate motivazioni, entro 6 mesi dalla sepoltura.
7. La posa in opera del copritomba e/o della lapide in campo comune non dovrà avvenire prima del sesto mese dal giorno dell'inumazione e, salvo proroga dell'Ufficio comunale competente in accoglimento di comprovate motivazioni, al più tardi entro nove mesi dal giorno della inumazione. Essa è a carico dei familiari interessati, che potranno provvedere per il tramite di imprese a ciò autorizzate.
8. L'esatta posizione del collocamento di lapide e copritomba verrà indicata dal personale cimiteriale competente, sulla base del tracciamento dei campi comuni di cui all'articolo 16.1 che segue.
9. In caso di disinteresse da parte dei familiari alla collocazione degli elementi identificativi di ogni sepoltura, il gestore del cimitero provvede d'ufficio decorsi i termini massimi di cui ai commi

precedenti e al più tardi entro un anno dalla data della sepoltura, salvo ripetizione dell'onere corrispondente ai familiari tenuti a provvedere.

## **ART. 15 DIMENSIONI ED INGOMBRI MASSIMI CONSENTITI**

### **15.1 Tracciamento dei campi comuni e delle tombe a terra**

1. Il tracciamento dei campi comuni e delle tombe a terra deve corrispondere agli elaborati grafici del Piano Cimiteriale e sono vincolanti per il gestore del cimitero, come per il soggetto esecutore a qualunque titolo, a meno che tali soggetti non presentino un progetto di eguale livello di dettaglio e preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale.
2. All'interno dell'area cimiteriale destinata all'inumazione dei risepelliti, devono essere utilizzate lapidi con caratteristiche omogenee, eventualmente di provenienza dalla precedente inumazione. Tali campi vanno tracciati secondo agli elaborati grafici del Piano Cimiteriale.
3. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra le sepolture, che sono ordinariamente destinati al transito.

### **15.2 Copritomba e lapidi in campo comune**

1. Epigrafi, scritte, lumini ed eventuali richieste e soluzioni progettuali che esulano da quanto indicato nelle presenti norme tecniche possono essere collocati in opera solo se previamente autorizzati dal competente ufficio comunale, se del caso con l'attivazione di apposite conferenze di servizi rivolte al coinvolgimento degli altri competenti settori interni.
2. La superficie di terreno direttamente coperta dal copritomba non deve superare i limiti previsti dall'articolo 15 comma 7 del R.R. n.6/2004 e conseguentemente la superficie complessiva scoperta non deve essere inferiore a metri quadrati 0,60 per le fosse di adulti e di metri quadrati 0,30 per fosse di bambini.
3. Le dimensioni di copritomba e/o lapidi su campi decennali dovranno essere contenute per i copritomba entro il limite massimo di 2,20 m. in lunghezza e di 0,80 m. di larghezza, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, e per la lapide in altezza massima di 1,00 m. misurata dal piano di campagna. Altre specificazioni potranno essere date con apposita determina del Dirigente dell'Ufficio di Edilizia comunale.
4. I copritomba e le lapidi devono rispondere a criteri di massima semplicità e decoro.
5. Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare l'altezza massima di cui al comma 3.
6. È consentita l'applicazione di foto ceramiche con l'effigie dei defunti e le iscrizioni rituali, portafiori ed illuminazione votiva, fatto salvo quanto prescritto al comma 1 del presente articolo.
7. Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve riportare, inciso in modo chiaro, sulla parte inferiore sinistra, la indicazione alfa numerica assegnata alla sepoltura stessa.
8. In ogni sepoltura deve essere indicata, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento regionale, nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, salvo l'espressa volontà scritta contraria del defunto.
9. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi, ceri o statue sulle targhe, lapidi, copri tomba, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo, che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide verticale, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide. Se appoggiati sul copri tomba non devono sporgere rispetto alla massima altezza di metri 1,0 dal piano di campagna.
10. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

### 15.3 Cappelle

1. Le dimensioni in pianta e in alzato delle cappelle devono uniformarsi ai vincoli stabiliti per i singoli campi o spazi dal Piano Cimiteriale e, comunque, dovranno essere contenute in 4,00 m. per 4,00 m. e altezza massima 5,00 m., misurata sulla parte dell'edificato.
2. È consentita la collocazione di busti, statue, ecc. anche oltre l'altezza massima sopra individuata, purché regolarmente autorizzata.
3. La larghezza e l'altezza della porta di accesso ad edicole funerarie deve essere tale da consentire l'accesso da parte di portatori di handicap e di macchine di sollevamento o di calata dei feretri. Almeno deve essere presente una porta di larghezza cm. 90, che si affaccia in ambiente con larghezza minima di cm. 140 e profondità cm. 140.
4. Il piano di calpestio interno alla edicola funeraria deve presentare un dislivello, arrotondato o smussato, dal piano di calpestio esterno inferiore a cm. 2,5, in assenza di rampe.
5. La pendenza di eventuali rampe di collegamento tra piani orizzontali diversi d'accesso alla porta dell'edicola funeraria è in relazione alla lunghezza della rampa:
  - a) per rampe fino a 0,50 metri, la pendenza massima ammissibile è del 12%
  - b) per rampe fino a 2,00 metri, la pendenza massima ammissibile è del 8%
  - c) per rampe fino a 5,00 metri, la pendenza massima ammissibile è del 7%
  - d) oltre i 5 metri la pendenza massima è del 5%.
6. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra le sepolture, che sono ordinariamente destinati al transito.

### 15.4 Colombari, ossarietti e nicchie cinerarie

1. Sulle lastre di marmo di chiusura dei colombari, degli ossarietti, delle nicchie cinerarie, è permessa l'applicazione di portafiori di marmo, bronzo o altri metalli.
2. Il peso massimo consentito è di kg. 8 per le lapidi dei colombari e di Kg. 4,5 per le lapidi degli ossarietti e delle nicchie cinerarie.
3. Sui colombari, gli arredi, (portafiori, portalumino e foto), e le epigrafi dovranno rispettare l'ordine distributivo riportato nelle "Norme per l'ornamento delle lapidi per loculi" allegate ai contratti di concessione.
4. Sono ammessi:
  - a) l'apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o altri metalli;
  - b) sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in marmo, bronzo o altri metalli.
5. Sulla lastra non è ammessa l'applicazione di mensole.
6. Eventuali decorazioni o simboli applicati non devono occupare una superficie maggiore di 1/5 della lastra interna.
7. La sporgenza massima consentita degli accessori è di cm 13 dal piano esterno della lastra.
8. Sugli ossarietti e nicchie cinerarie gli arredi, (portafiori, portalumino e foto), e le epigrafi dovranno rispettare l'ordine distributivo riportato nelle "Norme per l'ornamento delle lapidi per loculi".
9. Per le tombe valgono le medesime norme di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili, fatto salvo l'ingombro per l'apposizione di segni funebri, statue, libri, ecc. in elevazione rispetto al piano orizzontale del rivestimento in marmo o pietra, per non più di metri 1,0.
10. Per loculi contigui, ove siano tumulate spoglie mortali aventi in vita vincoli affettivi, devono essere rispettate le posizioni degli accessori contenute nelle " Norme per l'ornamento delle lapidi per loculi", ove previste nei contratti di concessione.

### **15.5 Tombe a terra**

1. Le tombe a terra sono costruite nelle apposite aree individuate dal Piano Cimiteriale dall'Ente e/o del soggetto iniziativa comunale e/o dell'appaltatore avente titolo, per concederle a richiedenti, secondo la tipologia e le prescrizioni dimensionali definite dal regolamento di polizia mortuaria e regionale.

### **15.6 Fiori e lumi**

1. Sui colombari, sugli ossarietti e sulle nicchie cinerarie è fatto divieto di applicare portalumi per illuminazione a cera o ad olio, laddove i sistemi in atto non garantiscano dall'imbrattamento delle lapidi di chiusura sottostanti.
2. Per la collocazione di illuminazione elettrica votiva occorre rispettare l'ordine distributivo e la posizione indicata nelle "Norme per l'ornamento delle lapidi per loculi".
3. Sulle sepolture in campo comune è permessa esclusivamente la coltivazione dei fiori.
4. Gli ornamenti di fiori devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

## **ART. 16 INTRODUZIONE DEI MATERIALI NEL CIMITERO ED ESECUZIONE DELLE OPERE**

1. Gli uffici preposti, ognuno per le proprie competenze ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11, accertata la corrispondenza di quanto richiesto alle norme statali e regionali, al regolamento comunale di polizia mortuaria, ai contenuti del Piano Cimiteriale e delle presenti norme tecniche, approva la costruzione, la ristrutturazione o la posa e autorizza l'introduzione dei materiali e delle attrezzature necessarie alla esecuzione.
2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero, con eccezione dei tagli, della connessione delle pietre, dell'iscrizione su lapidi o monumenti già in opera e di altri eventuali interventi ritenuti indispensabili da eseguirsi in loco.
3. L'accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. Sono inoltre vietati:
  - l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di cappelle, tombe e monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
  - l'esecuzione dei lavori per la costruzione di cappelle e tombe dal 25 ottobre al 5 novembre;
  - l'introduzione di materiali, anche per tombe individuali dal 25 ottobre al 5 novembre.
4. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali esclusivamente nei giorni feriali purché questi sostino all'interno del cimitero per il solo tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo, devono avere dimensioni e portata tale da non determinare danneggiamenti ai viali cimiteriali o alle sepolture.
5. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.
6. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera, gli interessati sono intimati dall'ufficio preposto di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi o i materiali in genere sono rimossi senza alcun altro preavviso da parte del Soggetto Gestore e provvisoriamente

depositate in luogo idoneo. Il Comune e il Soggetto Gestore non sono responsabili degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. I materiali sono tenuti a disposizione degli interessati per un periodo di un anno, trascorso il quale divengono di proprietà comunale e sono avviate le procedure per la vendita o per il trattamento come rifiuto.

7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
8. È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali e molestare con tentativi di vendita di servizi o beni i dolenti.
9. I lavori autorizzati, salvo proroga espressa del Dirigente competente, dovranno essere ultimati entro un periodo dalla data di emissione del documento contabile conseguente all'assegnazione, che è diverso in relazione alla tipologia delle sepolture:
  - a) cappelle entro 36 mesi;
  - b) tombe a terra e monumenti entro 12 mesi;
10. Nel caso di lapidi di campo comune i lavori di posa non devono eccedere i 9 mesi dalla sepoltura; successivamente a tale termine è comunque ammessa la modifica o la posa della lapide. Per lapidi di colombaro, di ossarietto o di nicchia cineraria la posa va effettuata entro 6 mesi dalla sepoltura.
11. Per la posa del monumento definitivo delle sepolture in campo comune va rispettato un periodo di sei mesi per il naturale assestamento del terreno.

#### **ART. 17 TRASFERIMENTO DI MONUMENTI O SEGNI FUNEBRI DA SEPOLTURA AD UN'ALTRA**

1. Il Responsabile del Settore Servizi Cimiteriali, su istanza dell'interessato, può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura, nei casi previsti dal regolamento di polizia mortuaria comunale.
2. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la cessazione per scadenza o per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata.
3. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune.
4. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento.
5. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.
6. L'ufficio comunale competente può disporre, o concedere su richiesta, che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.
7. Elementi di pregio presenti in cappelle, su tombe, anche ad inumazione, giunte a scadenza di concessione e non rinnovate, possono essere trasferite, su istanza degli interessati, ad altra sepoltura nei cimiteri comunali, sempre che non ostino motivi di salvaguardia storico artistica. Gli interessati provvedono al trasferimento previa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, svolgendo le operazioni di rimozione e trasferimento, con perizia.

8. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale e all'albo pretorio per un mese, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate.
9. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.

#### **ART. 18 VERIFICA DELLE OPERE**

1. Gli uffici preposti, ognuno per le proprie competenze ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11, provvederà, se del caso nel corso dei lavori e comunque al termine degli stessi, a verificare se le opere sono conformi a quanto autorizzato. In caso di difformità, il dirigente competente disporrà l'ordine di sospensione dei lavori e/o il ripristino secondo quanto autorizzato.
2. Ove necessario, qualora le opere siano eseguite in cemento armato, la verifica dovrà essere preceduta dalla consegna da parte del concessionario del relativo certificato di collaudo statico.
3. La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del Piano cimiteriale e delle presenti norme tecniche, se verificate da personale del Gestore dei Cimiteri o dell'Amministrazione Comunale, danno luogo alle procedure di infrazione regolamentari e sono soggette alla sanzione prevista, nonché all'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti.
4. Nel caso di mancata regolarizzazione, ai sensi del comma precedente, entro trenta giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell'intimazione, si procederà d'ufficio, con ripetizione delle somme ai soggetti esecutori dell'opera.
5. Laddove si registrino violazioni ripetute per tre volte negli ultimi due anni alle presenti norme tecniche, per i soggetti esecutori sanzionati che hanno commesso dette violazioni non potranno essere autorizzate esecuzioni di nuovi lavori nei cimiteri comunali per un periodo stabilito dal competente ufficio comunale tra un minimo di tre mesi ed un massimo di tre anni. Tale inibizione sarà esposta nell'albo di ogni cimitero.

**TITOLO IV: CAUTELE DA ADOTTARSI PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI****ART. 19 LOCULI STAGNI E LOCULI AERATI**

1. Nelle tombe in sovrapposizione, prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, situate nelle aiuole ai campi D e G al Cimitero Monumentale, sono ammesse le sole estumulazioni straordinarie ed in tali casi sarà previsto il declassamento ad 1 posto e la perdita del doppio posto, ove previsto. E' sempre ammessa la tumulazione di urne cinerarie e di cassette di ossa.
2. Ai fini costruttivi dei loculi, nonché delle prescrizioni concernenti le apparecchiature occorrenti, e per il confezionamento dei feretri, si applica la normativa stabilita per i loculi stagni ed aerati dal Regolamento regionale ed in particolare quanto specificato agli articoli 16 e 18, nonché agli allegati 2 e 3.
3. È facoltà dell'Amministrazione comunale definire "soluzioni tipo" da adottare da parte dei singoli concessionari, sia per la realizzazione ex novo di loculi aerati, sia per la trasformazione di quelli esistenti da stagni ad aerati, sia nel caso di colombari, che di tombe e di cappelle.

**ART. 20 TUMULAZIONE IPOGEA ED EPIGEA DI FERETRI**

1. Ogni tumulazione ipogea di feretro, intendendosi per tale quella sotto il livello ordinario del piano di calpestio dei viali di accesso, è effettuata adottando il criterio della messa in sicurezza attraverso l'uso di sistemi di calata capaci di minimizzare i rischi per i lavoratori. A titolo esemplificativo tali mezzi possono consistere nell'uso combinato o alternativo di almeno uno dei sistemi seguenti:
  - a) calaferetri meccanico in cui il feretro sia calato attraverso cinghie, cavi o altro;
  - b) imbracatura del feretro attraverso sistemi, portanti, a rete o a cintura.
2. Per ridurre i rischi di movimentazione dei carichi al momento della tumulazione epigea, in applicazione delle norme del D.Lgs. 81/2008, si attuerà ogni soluzione capace di mettere in sicurezza i lavoratori e i dolenti presenti. Pur non essendo obbligatorio in ogni situazione è consigliabile l'uso combinato o alternativo di almeno uno dei sistemi seguenti:
  - a) alzaferetri meccanico;
  - b) imbracatura del feretro attraverso sistemi, portanti, a rete o a cintura.

**ART. 21 TUMULAZIONE DI CASSETTE DI RESTI OSSEI O DI URNE CINERARIE**

1. I familiari dei defunti, quali il coniuge o un/più parente/i del defunto, interessati a provvedere alla esumazione o estumulazione, possono, previa verifica da parte del personale del cimitero incaricato della sussistenza delle possibilità tecniche, far deporre le ossa dei propri defunti, per i quali è stata effettuata l'esumazione o l'estumulazione, oltreché in ossarietti, già occupati da altro avente titolo alla sepoltura, anche in un loculo, sia o meno presente un feretro, per il quale sia stato concesso l'uso con regolare contratto, ferma restando la durata della concessione. Analogamente nel caso di urne cinerarie, oltre alla loro tumulazione in nicchie cinerarie.
2. Per entrambe le possibilità di estensione, ovvero la tumulazione in ossarietto o in un loculo, tali volontà devono essere formalizzate contestualmente alla presentazione della istanza di esumazione o estumulazione e autorizzata la loro esecuzione.

3. L'istanza può essere presentata dai titolari dei contratti di concessione cimiteriale o, in mancanza, dal coniuge del defunto. In difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
4. Le operazioni materiali per la verifica della disponibilità logistica dell'ossarietto, o del loculo in parola, devono essere effettuate prima di dar corso all'operazione di esumazione o estumulazione, rimanendo a carico degli istanti gli oneri relativi alla succitata verifica, anche nel caso di riscontro negativo.

## **ART. 22 ESTUMULAZIONI**

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il gestore cimiteriale cura la redazione dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo, da esporre all'albo cimiteriale ed eventualmente da pubblicizzare con altre forme, quali ad esempio la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione comunale.
2. I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
3. Le ossa che si rinvergono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare ad ossarietto, loculo di colombaro o di cappella o tomba in concessione, o ad ossario di cappella o tomba, previa domanda degli aventi diritto.
4. È consentita la cremazione delle ossa.
5. I resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti dalla estumulazione possono essere:
  - a) tumulati nello stesso o in altro loculo per il quale sussista diritto alla sepoltura, addizionati o meno di particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione con integrazione di soluzione acquosa;
  - b) inumati nel campo dei risepelliti, previa asportazione della controcassa di zinco, ove presente;
  - c) cremati, previa asportazione della controcassa di zinco, ove presente.

## **ART. 23 TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI, ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI**

1. Ai resti mortali esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo definito dal Regolamento di Polizia Mortuaria si applicano le norme contenute nell'art. 20 del Regolamento regionale 9/11/2004, n. 6.
2. Il familiare interessato, al più tardi eseguita la esumazione o la estumulazione, dovrà indicare se procedere alla inumazione, alla tumulazione o alla cremazione del resto mortale.
3. Ai resti mortali, esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i quali sussiste richiesta di continuazione della tumulazione, è consentito aggiungere sostanze biodegradanti con integrazione di soluzione acquosa.
4. In caso di inumazione del resto mortale, questa avverrà nell'apposito campo dei risepelliti e la durata di inumazione è quella stabilita al comma 6. Al termine del periodo di inumazione nel campo dei risepelliti è d'obbligo la cremazione dei resti mortali.

5. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore destinato a inumazione particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
6. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi viene stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
7. I resti mortali esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i quali sussiste richiesta di cremazione, sono cremati, come anche nel caso questo sia il trattamento prestabilito ai sensi del comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento regionale 9/11/2004, n. 6.
8. Per la cremazione di resti mortali esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione od estumulazione ordinaria, devono essere usati contenitori di materiale facilmente combustibile.
9. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
10. Gli oneri per le operazioni cimiteriali di risepellimento o di cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono individuati nella tariffa stabilita dal Comune.
11. Nel caso non vi siano richiedenti gli oneri sono a carico dell'Amministrazione comunale.

#### **ART. 24 RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Ai rifiuti cimiteriali si applicano le norme richiamate dall'art. 21 del Regolamento regionale.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, secondo quanto stabilito dal DPR 15 luglio 2003, n. 254 e, in particolare dall'articolo 12.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
4. Prima della inumazione dai cofani provenienti da estumulazione deve essere eliminata la controcassa di zinco, da avviare a recupero o a smaltimento.
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata prestabilita, sita all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili.
6. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo cimiteriale, smurature o similari, possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati o recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

#### **ART. 25 OPERAZIONI CIMITERIALI ULTERIORI**

1. Gli In caso di rottura di cassa di zinco in un loculo, personale del gestore cimiteriale informa il concessionario della circostanza e della necessità di effettuare apposite operazioni di sanificazione del loculo, assorbendo l'eventuale percolato, abbattendo gli odori e, se necessario, ripristinando le condizioni di impermeabilità del cofano di zinco, alle condizioni in tariffa.

- 
2. In caso di irreperibilità, decorse 24 ore dal verificarsi dell'evento, o prima nei casi di urgenza, personale del gestore cimiteriale provvede alla sanificazione, addebitando l'onere al concessionario.

**TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE****ART. 26 ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME**

1. Il piano cimiteriale entra in vigore, come le presenti norme tecniche, decorsi sessanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di consiglio comunale relativo alla sua approvazione.
2. Fino alla entrata in vigore del Piano cimiteriale e delle norme tecniche continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.